

	Istituto di istruzione superiore "Simone Weil", via Galvani 7, 24047 Treviglio, BG	<b>REGOLAMENTO DEI LABORATORI          INFORMATICI/MULTIMEDIALI</b>	<b>R02/INFORMATICA</b>
<b>Anno di validità: 2004-5</b>			

## Norme di carattere generale

### Art. 1

Il "laboratorio" è una risorsa di tutta la comunità scolastica.

**L'accesso ai laboratori** è consentito ai docenti per **attività didattiche** con gli allievi, a gruppi di docenti per corsi di aggiornamento, ai singoli docenti per la preparazione delle attività didattiche, ai gruppi di allievi sotto sorveglianza di un docente e/o assistente tecnico responsabile del laboratorio, al personale tecnico per attività di aggiornamento e/o formazione.

### Art. 2

Viste le prerogative del laboratorio e in considerazione del fatto che la strumentazione in esso contenuta può essere utilizzata esclusivamente da personale esperto **interno**, persone o gruppi **esterni** alla scuola (comitato genitori, corsi professionali, corsi in collaborazione con altre scuole o istituzioni, etc..) potranno accedere ai laboratori presentando motivata richiesta scritta al Dirigente Scolastico, il quale, valutato il parere del responsabile del laboratorio e degli assistenti tecnici in merito alla sicurezza e compatibilità con le attività scolastiche programmate, si riserva il diritto di permetterne l'uso.

## Accesso ai laboratori

### Art. 3

Il laboratorio viene aperto **dall'assistente tecnico**, il quale ne curerà la chiusura al termine delle lezioni. In sua assenza, il compito è affidato ad un sostituto autorizzato dal Dirigente Scolastico.

### Art. 4

All'inizio di ogni anno scolastico il **responsabile del laboratorio**, sentiti gli insegnanti interessati, definisce i giorni e l'orario di utilizzo, individuando le priorità sulla base delle indicazioni fornite dal CD.

### Art. 5

Le attrezzature in carico al laboratorio **non possono essere rimosse** per essere altrove utilizzate senza un preventivo consenso del responsabile del laboratorio, il quale valuterà, caso per caso, tale possibilità in relazione alle esigenze di un regolare svolgimento dell'attività didattica. Per l'uso di piccole attrezzature quali registratori a cassetta i docenti faranno riferimento all'assistente tecnico.

## Comportamento nei laboratori

### Art. 6

**Il personale autorizzato all'accesso** al laboratorio, prima dell'inizio dell'attività deve procedere alla ricognizione delle attrezzature in giacenza nei posti di lavoro; eventuali guasti o ammanchi devono essere segnalati all'assistente tecnico per effettuare l'intervento di propria competenza e al responsabile di laboratorio per eventuali addebiti.

	Istituto di istruzione superiore "Simone Weil", via Galvani 7, 24047 Treviglio, BG	<b>REGOLAMENTO DEI LABORATORI          INFORMatico/MULTIMEDIALI</b>	<b>R02/INFORMATICA</b>
<b>Anno di validità: 2004-5</b>			

**Eventuali guasti o anomalie di funzionamento delle attrezzature**, che si verificassero durante lo svolgimento dell'attività, vanno segnalate secondo quanto previsto dalla procedura PA14 "Infrastrutture".

Art. 7

**L'assistente tecnico** è tenuto alla **manutenzione** periodica di tutte le attrezzature. Propone, al responsabile di laboratorio, iniziative per l'aggiornamento delle dotazioni presenti. Segnala le deficienze dei dispositivi e mezzi di sicurezza e protezione. Controlla che gli apparecchi, alla fine di ogni utilizzo, siano chiusi correttamente. Assiste i Docenti e/o il personale autorizzato nell'aspetto tecnico d'utilizzo delle macchine (accensione delle macchine, "salvataggio" del materiale didattico prodotto, predisposizione delle "periferiche", utilizzo del server, installazione di programmi, etc..) laddove se ne presenti la necessità (docenti di nuova nomina nell'istituto, programmi particolari etc.).

Art. 8

Il docente e/o il personale autorizzato all'accesso al laboratorio è tenuto a **firmare l'apposito registro**, indicando l'ora d'entrata e uscita e sinteticamente l'attività svolta.

Art. 9

Il personale che accede al laboratorio **è ritenuto responsabile**, durante le sue ore di permanenza, di rotture e/o disfunzioni alle attrezzature causate da scorretto utilizzo delle stesse. Nel caso in cui siano provocati, dolosamente o colposamente, danni rilevanti, le persone che li hanno causati potranno essere soggette a sanzioni disciplinari e/o amministrative.

Art. 10

E' severamente vietato introdurre all'interno dei laboratori bevande, alimenti, materiale ingombrante (cartelle, zaini, etc..) o quant'altro estraneo all'attività didattica.